

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

RIAMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELLE DILAZIONI EQUITALIA DECADUTE

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

I contribuenti, a cui Equitalia aveva concesso una dilazione di pagamento del debito, e che non avendo pagato almeno cinque rate sono decaduti dalla rateazione, potranno beneficiare di una sanatoria per accedere nuovamente al pagamento rateale, grazie al "Decreto Enti Locali" (decreto legge n. 113 del 20 giugno 2016).

Si tratta di una disposizione esplicitamente prevista da un emendamento al Decreto Enti Locali, convertito in legge n. 160 del 7 agosto 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 194 il 20 agosto 2016, che sancisce che il soggetto debitore, decaduto alla data del 1° luglio 2016 dalla rateazione, ha la possibilità di accedere ad una nuova rateazione, fino a un massimo di 72 rate, anche se alla presentazione della nuova richiesta gli importi scaduti non sono stati integralmente saldati, presentando **domanda di riammissione entro e non oltre il 20 ottobre 2016**.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare della riammissione alla dilazione di pagamento tutti i contribuenti inadempienti, compreso coloro per i quali la dilazione è decaduta dopo il 22 ottobre dello scorso anno e che pertanto non hanno potuto beneficiare della pregressa sanatoria prevista dal D.Lgs 159/2015.

CONDIZIONI NECESSARIE

Al fine di beneficiare della sanatoria in esame è indispensabile che:

- il contribuente sia decaduto al 1° luglio 2016 dalla rateazione;
- il contribuente presenti domanda di riammissione entro e non oltre il 20 ottobre 2016 (60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto enti locali, avvenuta in data 20 agosto 2016). Si precisa che Equitalia, fino alla data di effettiva presentazione delle domande di riammissione, può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

ULTERIORI NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO ENTI LOCALI

Il tetto massimo di debito entro il quale si può richiedere la riammissione alla rateizzazione con istanza semplice (valida anche online), senza la necessità di allegare documentazione, esplicitando la situazione di momentanea e reale difficoltà economica passa da 50 a 60mila euro. Alla determinazione della nuova soglia di 60mila euro, tuttavia, in aggiunta alla somma per la quale viene richiesta la rateizzazione, concorre anche il debito residuo di piani di dilazione che è già in corso.

Si ricorda che questa ulteriore dilazione straordinaria decade con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Gli effetti della stessa sono quelli ordinari, previsti dalla riforma di cui al D.Lgs 159/2015. Ciò significa che, in presenza di nuova istanza di rateazione, Equitalia non può iscrivere ipoteca o fermo amministrativo sui veicoli, mentre sono fatti salvi quelli già iscritti. Per fermare le azioni esecutive in corso (pignoramenti), occorre inoltre il pagamento della prima rata.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Il contribuente decaduto potrà ancora essere riammesso alla rateizzazione a prescindere dalla data della decadenza, a condizione però che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.

Sarà possibile rinegoziare anche i piani già in corso con un allungamento del periodo di pagamento.

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it